

Atto organizzativo di attuazione del decreto legislativo 24/2023

Sommario

Premessa	3
Definizioni.....	3
La Segnalazione	5
I canali di segnalazione interni. Il Gestore delle Segnalazioni	7
Gestore delle Segnalazioni.....	7
Processo di gestione delle segnalazioni per canali interni.....	8
Misure di protezione e sostegno	9
Tutela della riservatezza.....	9
Tra gli obblighi di riservatezza sono altresì compresi:.....	10
Divieto di ritorsione.....	10
Limitazione di responsabilità.....	10
Altre misure di protezione	11
Enti del Terzo settore.....	11
Sistema disciplinare	11
Esercizio abusivo della procedura.....	12
Trattamento dei dati personali.....	12
Canali di segnalazione esterni	12
I canali di segnalazione esterni di ANAC	12
La divulgazione pubblica	12
Denuncia all’Autorità giudiziaria.....	13
Sanzioni dell’ANAC.....	13
Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing	13
Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura	14

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche il “D. Lgs. 24/23” o “Decreto Whistleblowing”) ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Tale disciplina normativa è orientata a fornire uno strumento per contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Tali scopi sono perseguiti mediante la creazione di una procedura che consenta la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto segnalante (in inglese “whistleblower”), di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’Ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per come emendato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati “Codice Privacy”).

Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito anche, l’“Ente”), rientrando nel novero degli enti soggetti all’adempimento alla disciplina del Decreto Whistleblowing, ha provveduto alla creazione della presente procedura (di seguito anche “Procedura Whistleblowing”), sentite le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Whistleblowing, di seguito illustrata.

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da ANAC con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “Linee Guida ANAC”) nonché la “Guida operativa Whistleblowing”, pubblicata sul sito internet istituzionale di Confindustria in data 27 ottobre 2023.

In ultimo si è ritenuto utile menzionare, nella parte conclusiva del presente documento, i canali di segnalazioni c.d. esterni istituiti dall’Autorità Nazionale di Anticorruzione e l’eventualità di c.d. divulgazione pubblica, nonché i relativi presupposti e limiti di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto Whistleblowing, nonché la possibilità di effettuare denunce all’Autorità giudiziaria.

Definizioni

Nel presente testo, si fa uso dei seguenti termini specifici, dei quali si definisce, per chiarezza, il significato.

- “*Procedura Whistleblowing*”: la presente procedura; atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing;
- “*Segnalante/i*”: persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di informazioni sulle Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo;
- “*Persona/e Segnalata/e*”: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona che ha commesso la Violazione o che è implicata nella Violazione;
- “*Violazione/i*”: condotte tipizzate che possono essere oggetto di Segnalazione all’Ente in base al Decreto Whistleblowing;
- “*Segnalazione*”: comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, da parte del Segnalante, contenete informazioni sulla Violazione commessa o che coinvolge la Persona Segnalata;
- “*Contesto Lavorativo*”: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel

cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- “*Segnalazione/i Interna/e*”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle Violazioni, presentata attraverso il predisposto canale interno di segnalazione dell'Ente;
- “*Canale Interno*”: il canale di Segnalazione Interna all'Ente, predisposto dallo stesso;
- “*Segnalazione Esterna*”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione Esterna;
- “*Divulgazione Pubblica*”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- “*Facilitatore/i*”: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- “*Gestore IT del Canale*”: soggetto esterno individuato dalla Società come responsabile del funzionamento tecnico del canale e fornitore della relativa Piattaforma;
- “*Piattaforma*”: mezzo tecnico utilizzato dal Segnalante per effettuare la Segnalazione Interna;
- “*Gestore delle Segnalazioni*”: “*una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato*”;
- “*Altri Soggetti Tutelati*”: Facilitatori, Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale, Enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- “*ANAC*”: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- “*Organo Amministrativo*”: l'Amministratore di Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS.

La Segnalazione

CHI è legittimato ad effettuare la Segnalazione?

- i dipendenti, compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- i lavoratori autonomi, compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, ed i collaboratori;
- i liberi professionisti;
- gli stagisti, i volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono compresi tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; oppure durante il periodo di prova; e anche allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

COSA si può segnalare?

Violazioni di normative europee e nazionali, quali

- illeciti commessi su contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari;
- prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- frode, corruzione e qualsiasi altra attività illegale, azione od omissione connessa alle spese dell'Unione o che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese;
- forme di distorsione del mercato e della concorrenza, come l'abuso di posizione dominante o di dipendenza economica;

atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea in detti ambiti.

Al momento della Segnalazione, le Violazioni possono essere già state commesse o potrebbero essere state commesse, o anche non ancora compiute ma, sulla base di fondati e circostanziati sospetti, potrebbero essere commesse.

Sono segnalabili anche condotte volte ad occultare le Violazioni.

COSA NON segnalare attraverso questa Procedura?

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;

violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

COSA DEVE contenere la Segnalazione?

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le Segnalazioni. A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del Segnalante, nonché un recapito a cui comunicare il seguito che ha avuto la Segnalazione;
- una descrizione dei fatti, delle modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione, nonché informazioni e/o documenti relativi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona Segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti;
- ogni altro elemento utile all'accertamento della violazione.

COSA NON DEVE contenere la Segnalazione?

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto dal Gestore delle Segnalazioni alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si può effettuare una Segnalazione ANONIMA?

È possibile la segnalazione anonima. Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS considererà le Segnalazioni anonime quanto queste risultino adeguatamente circostanziate e relazionate a contesti determinati.

I canali di segnalazione interni. Il Gestore delle Segnalazioni

Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS ha istituito i Canali di Segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale) mediante la messa a disposizione di un numero di telefono (v. sotto) e di una cassetta dedicati, i quali consentono:

- durante il processo di Segnalazione, che le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza dell'identità del Segnalante e della Persona Segnalata, della Segnalazione, del suo contenuto e della documentazione alla stessa relativa;
- che solo il Gestore delle Segnalazioni abbia accesso alle informazioni rilevanti;
- che almeno un canale interno sia disponibile in modo continuo 24/7.

Canale scritto

È possibile inviare un messaggio scritto inserendolo nella cassetta messa a disposizione presso gli uffici di Via Fratelli Ponti, 5, 13100 Vercelli (VC). In tal caso, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione.

Canale orale – incontro con il Gestore delle Segnalazioni

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Gestore delle Segnalazioni

Nell'ottica di poter realizzare con efficacia le finalità della disciplina vigente, e dunque di salvaguardare l'integrità di Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS, tutelare il Segnalante, la gestione del canale interno è affidata, funzionalmente all'oggetto della Segnalazione ad un professionista esterno debitamente nominato.

Il soggetto sopra menzionato è stato espressamente nominato ed autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo, ed hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

Si precisa che al Gestore delle Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società, valutando esclusivamente, sulla base di quanto fornito dal Segnalante:

- l'**ammissibilità** della Segnalazione;
- la **procedibilità** della Segnalazione;
- la **fondatezza** o meno dei fatti segnalati.

Processo di gestione delle segnalazioni per canali interni

Il processo di gestione delle segnalazioni si articola nelle fasi che seguono.

Fase 1 - Ricezione e registrazione della Segnalazione

A seguito della ricezione di una Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni compila un apposito registro con i dati di quanto ricevuto, assegnando un numero di protocollo alla Segnalazione.

Viene poi dato riscontro, entro 7 giorni dalla ricezione, dell'avvenuto ricevimento e registrazione della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni forma un fascicolo, in cui verranno convogliati tutti i dati e i documenti inerenti la Segnalazione.

Fase 2 - Valutazione sulla procedibilità ed ammissibilità della Segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni valuta l'ammissibilità e procedibilità della segnalazione.

Laddove necessario, anche nel primo riscontro di cui alla fase precedente, il Gestore delle Segnalazioni richiede ulteriori informazioni.

Fase 3 - Istruttoria

Il Gestore delle Segnalazioni, anche coadiuvato da esperti del settore, esterni a Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS, se necessario, valuta la fondatezza della Segnalazione sulla base delle informazioni in proprio possesso.

Il Gestore delle Segnalazioni, anche in contatti successivi, richiede al Segnalante le informazioni necessarie.

Fase 4 - Esiti delle segnalazioni

Il Gestore delle Segnalazioni, entro 3 mesi dalla data di invio del riscontro di cui alla Fase 1, comunica al Segnalante l'esito della Fase 3.

Qualora la Segnalazione sia considerata ragionevolmente fondata e verosimile, il Gestore delle Segnalazioni invia il fascicolo formato all'organo societario competente. Nell'invio del fascicolo, verrà mantenuta la piena riservatezza sull'identità della Persona Segnalante, secondo quanto previsto alla sez.

"Tutela della riservatezza".

Misure di protezione e sostegno

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno della Società. Tale scopo può essere solo raggiunto se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di Segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi, superiori o altri esponenti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

A tale proposito, in conformità alla normativa vigente, la legge ha istituito - e Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS segnala nel prosieguo del presente paragrafo - una serie di meccanismi volti alla tutela del Segnalante e degli Altri Soggetti Tutelati; più precisamente:

- la tutela della riservatezza;
- il divieto di ritorsione;
- la limitazione di responsabilità.

Tali tutele e le misure di protezione in favore del Segnalante si applicano solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della Procedura Whistleblowing;
- la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto Whistleblowing.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Tutela della riservatezza

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Gestore delle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

L'identità del Segnalante, unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il consenso espresso del Segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

Nel contesto di procedimenti penali il Segnalante sarà tutelato dal segreto secondo le disposizioni dell'articolo 329 del codice di procedura penale. Inoltre, nell'ambito delle inchieste davanti alla Corte dei conti, la sua identità rimane segreta fino alla conclusione dell'indagine. Infine, nei procedimenti disciplinari, l'identità del Segnalante non può essere divulgata se le accuse sono basate su prove diverse dalla segnalazione originaria, anche se correlate ad essa.

Se la segnalazione è determinante per il procedimento disciplinare e la conoscenza dell'identità del Segnalante è cruciale per la difesa dell'individuo accusato, essa può essere utilizzata solo con il consenso espresso del Segnalante. Il Segnalante sarà informato per iscritto sulle ragioni di tale necessità.

Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS si impegna a mantenere la segretezza non solo sull'identità del Segnalante, ma anche su altri soggetti coinvolti, compresa la Persona Segnalata, i Facilitatori e altri menzionati nella Segnalazione, così come sul contenuto della Segnalazione e dei documenti correlati.

Tra gli obblighi di riservatezza sono altresì compresi:

- la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- la riservatezza del Segnalante anche in caso di eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre autorità competenti.

Divieto di ritorsione

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele del Decreto Whistleblowing.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. La legge prevede un'inversione dell'onere della prova: sarà, dunque, la Società a dover dimostrare che la ipotizzata modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è nullo, come nulli sono il cambiamento di mansioni e ogni altra misura ritorsiva adottata in conseguenza della Segnalazione.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione può comunicarlo all'ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

Limitazione di responsabilità

È prevista assenza di responsabilità del Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, oppure
- relative alla tutela del diritto d'autore o, anche
- riferibili alla protezione dei dati personali, ovvero
- che offendono la reputazione della Persona Segnalata,

qualora vi sia contemporanea coesistenza delle seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione;
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Altre misure di protezione

Inoltre, tra le misure di protezione rientrano:

- l'impossibilità di limitare in modo pattizio, compreso il livello contrattuale, il diritto ad effettuare una Segnalazione e le relative tutele;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle Violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla Segnalazione e strettamente necessari a rivelare la Violazione o, comunque, non collegate alla Segnalazione.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa NON è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione Pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Enti del Terzo settore

È facoltà e diritto del Segnalante rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC.

Si tratta di enti che hanno stipulato convenzioni con ANAC ed esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tali Enti possono offrire misure di sostegno quali informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti del Segnalato, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Sistema disciplinare

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente Procedura può comportare, nelle ipotesi previste dalla legge, l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

L'organo preposto all'attivazione del sistema sanzionatorio decide, in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica e civilistica applicabile, la tipologia di sanzione da comminare alla Persona Segnalata.

La sanzione potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alla normativa in vigore.

Si chiarisce in ultimo che la Persona Segnalata può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentito ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Esercizio abusivo della procedura

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c. È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la Persona Segnalata o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5, 25 e 35 del GDPR;
- viene pubblicata e diffusa una informativa ex art. 13 e 14 GDPR con i mezzi di cui alla sez. *“Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing”*.

Canali di segnalazione esterni

I canali di segnalazione esterni di ANAC

È facoltà del Segnalante effettuare una Segnalazione Esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di Segnalazione Interna oppure quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Whistleblowing;
- quando la Segnalazione Interna non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

La divulgazione pubblica

È facoltà del Segnalante effettuare una Divulgazione Pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nel caso in Segnalazione abbia ad oggetto una Violazione e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna e Esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Decreto Whistleblowing riconosce al Segnalante anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un Contesto Lavorativo.

Sanzioni dell'ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da € 10.000,00 ad € 50.000,00 quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
- b) da € 10.000,00 ad € 50.000,00 quando accerta che non sono stati istituiti Canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Whistleblowing, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da € 500,00 ad € 2.500,00, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del Decreto Whistleblowing, salvo che la Persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

Verranno avviate azioni di comunicazione e formazione del personale riguardanti la presente Procedura, anche attraverso l'invio di circolari interne che illustrano la disciplina del whistleblowing.

Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS si riserva il diritto di intraprendere ulteriori iniziative per informare sulla gestione delle segnalazioni, anche attraverso risorse fornite dall'ANAC, e per sensibilizzare attraverso strumenti aggiuntivi che saranno ritenuti appropriati per diffondere la conoscenza dell'istituto del whistleblowing.

Adozione, entrata in vigore e revisione della procedura

La diffusione del presente avviene attraverso una pluralità di mezzi, incluse e-mail ai dipendenti, uso degli spazi di affissione sui luoghi di lavoro e la pubblicazione sul sito internet.

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono adottate con delibera dall'Organo Amministrativo.